

**DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO “REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE”****Informazioni generali:**

- Comunicazione di eventuali *variazioni* di indirizzo e data di tale variazione, di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico; eventuale sentenza di separazione o di divorzio;
- Copia delle attestazioni dei *versamenti degli acconti* IRPEF, della cedolare secca, delle addizionali e dei contributi (prima e seconda rata per il 2018) e copia di altri eventuali F24, anche se a saldo zero, contenenti compensazioni IRPEF.

**Documentazione necessaria:**

TIPO DI REDDITO	QUADRO	DOCUMENTI
❖ <i>Redditi dei terreni</i>	<i>A</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco dei terreni e relativa localizzazione;</li> <li>• In caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato;</li> <li>• Contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2018 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2019).</li> </ul> <p><b>Effetto sostitutivo imposte comunali su gli immobili (IMI-IMU) - IRPEF</b></p> <p>Nel caso di terreni non affittati, le imposte comunali sugli immobili (IMI-IMU) sostituiscono l’Irpef e le relative addizionali derivanti dal reddito dominicale mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati rileva solo il reddito agrario. Per i terreni affittati invece risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.</p>
❖ <i>Redditi dei fabbricati</i>	<i>B</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.);</li> <li>• Elenco dei fabbricati locati (<u>inclusi gli immobili storico-artistici</u>) indicando i relativi conduttori, il canone lordo annuo, <u>copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione/revoca dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca;</u></li> <li>• In caso di variazione delle dimensioni o della classificazione rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato;</li> <li>• Contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati <b>stipulati nel 2018</b> (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2019).</li> </ul> <p><b>Effetto sostitutivo imposte comunali su gli immobili (IMI-IMU) - IRPEF</b></p> <p>Poiché IMU-IMI sostituiscono l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli in comodato d’uso gratuito, per l’anno 2018 non sono dovute né IRPEF, né addizionali, sul reddito dei fabbricati non locati che hanno scontato l’IMU-IMI.</p> <p>Poiché in generale le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l’IMU-IMI, i relativi redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari alle rendite dell’abitazione principale e delle</p>

relative pertinenze.

### **Immobili abitativi non locati nel Comune dell'abitazione principale**

Anche per il 2018 il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale sono tassati ai fini IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50% nonostante abbiano scontato anche l'IMU-IMI.

### **Deduzione forfettaria ridotta sui canoni di locazione**

La deduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione da assoggettare ad Irpef ed alle relative addizionali è confermata al 5%.

### **Cedolare secca sugli affitti di abitazioni**

Le persone fisiche che danno in locazione unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, già dal 2011 possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo: la cd. cedolare secca.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica l'aliquota del 21%. In alternativa, per i c.d. contratti di locazione a canone concordato (ex L. 431/98) relativi ad immobili situati in Comuni ad alta intensità abitativa è possibile applicare l'aliquota ridotta pari al 10%.

Ai fini del calcolo delle imposte a saldo ed in acconto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suindicata cedolare secca.

❖ <b>Redditi di lavoro dipendente/pensione</b>	<b>C-Sez. I</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificato del datore di lavoro o dell'INPS – <b>Modello CU (ex CUD)</b>;</li><li>• Modello CU (ex CUD) relativo ai <b>compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi</b>;</li></ul>
	<b>C-Sez. II</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentazione attestante i redditi transfrontalieri;</li><li>• Attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo;</li></ul>
❖ <b>Redditi di lavoro autonomo</b>	<b>E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite (modello CU).</li></ul>
❖ <b>Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza</b>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificazione delle società di persone o delle società di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale).</li></ul>
❖ <b>Redditi di capitale</b>	<b>L – sez. I</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificazione delle società di capitali e/o delle banche.</li></ul>
❖ <b>Altri redditi</b>	<b>L – sez. II e III</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco degli altri redditi: <u>Si veda l'allegato B</u>;</li><li>• Certificazione di tali redditi e delle relative ritenute;</li><li>• Valore di mercato e corrispettivo pattuito per i beni dell'impresa (auto e fabbricati) concessi in godimento al socio;</li></ul>
❖ <b>Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti</b>	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributi previdenziali, spese sanitarie ecc.</li></ul>
❖ <b>Redditi soggetti a</b>	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plusvalenze da exit tax;</li></ul>

<i>tassazione separata o a imposta sostitutiva</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia;</li> <li>• Plusvalenze da cessione di azienda.</li> </ul>
❖ <i>Rivalutazione di partecipazioni e terreni</i>	<i>M/T</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le persone fisiche che nel 2018 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2018 non in regime d'impresa devono indicarlo nel modello Redditi per il 2018.</li> </ul> <p>Documentazione necessaria: perizia di stima asseverata, calcolo dell'imposta dovuta e copia dei versamenti già effettuati relativi all'imposta sostitutiva.</p>
❖ <i>Noleggjo occasionale imbarcazioni e navi da diporto</i>	<i>M</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto e gli utilizzatori a titolo di leasing delle stesse devono dichiarare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale (non superiore a 42 giorni) di dette imbarcazioni con la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da detta attività occasionale.</li> </ul>
❖ <i>Plusvalenze di natura finanziaria</i>	<i>T</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redditi (e relative ritenute) derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, di obbligazioni e di altri strumenti che generano plusvalenze.</li> </ul>
❖ <i>Monitoraggio fiscale - IVIE-IVAFE</i>	<i>W</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beni patrimoniali detenuti all'estero</b>, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Immobili e diritti reali</u> (proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro) su immobili situati all'estero o su quote di essi (comproprietà e multiproprietà) a prescindere che questi producano redditi imponibili;</li> <li>- <u>Oggetti preziosi e opere d'arte</u> che si trovano all'estero;</li> <li>- <u>Imbarcazioni</u>, navi da diporto o altri beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri.</li> </ul> </li> <li>• <b>Attività estere di natura finanziaria</b>, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conti correnti e libretti di risparmio (<b>se il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta è superiore a 15.000 euro</b>). Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro qualora sia dovuta l'IVAFE;</li> <li>- Partecipazioni in società non residenti;</li> <li>- Obbligazioni estere e titoli similari;</li> <li>- Metalli preziosi detenuti all'estero;</li> <li>- Forme di previdenza gestite da soggetti esteri.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Monitoraggio fiscale</b></p> <p>Ricordiamo che il quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria al fine di determinare l'IVIE e l'IVAFE dovute.</p> <p>Per la determinazione dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) non vale il limite di 15.000 euro.</p> <p>Il quadro RW non va però compilato per quelle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.</p> <p>Non vanno più comunicati i trasferimenti da, verso ed estero su estero di tali attività ma la consistenza</p>		

degli investimenti esteri e delle attività detenute all'estero nel corso del periodo di imposta. La comunicazione deve essere inviata anche se nel corso del 2018 è stati fatti disinvestimenti. I dati contenuti in questo quadro vengono utilizzati per il calcolo delle imposte IVIE e IVAFE.

<p><b>IVIE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su <b>immobili</b> situati all'estero devono versare per il 2018 l'imposta dello <b>0,76%</b> del valore dell'immobile, in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso.</li> <li>• L'aliquota è ridotta allo <b>0,4%</b> per l'immobile e le pertinenze adibite ad abitazione principale.</li> <li>• <u>Documentazione necessaria:</u> per gli immobili situati in Paesi UE, il valore imponibile coincide col valore catastale dell'immobile come determinato e rivalutato all'estero o in mancanza, copia dell'atto di acquisto oppure documento dal quale si evince il valore di mercato del luogo in cui è situato l'immobile.</li> <li>• <u>Documentazione necessaria:</u> ammontare degli acconti IVIE versati per l'anno 2018 con il mod. F24; ammontare dell'imposta patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui si trova l'immobile.</li> </ul>
<p><b>IVAFAE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le persone fisiche residenti in Italia che detengono <b>attività finanziarie</b> all'estero devono versare per il 2018 l'imposta dello <b>0,20%</b> del valore delle attività finanziarie diverse da conti correnti e libretti di risparmio, in misura proporzionale alla quota ed al periodo di possesso.</li> <li>• Per i conti correnti ed i libretti di risparmio l'imposta è fissa ed è pari a <b>34,20 euro</b> rapportati sempre alla quota ed al periodo di possesso.</li> <li>• <u>Documentazione necessaria:</u> per le attività finanziarie il valore imponibile è il valore di mercato al 31.12.2018 o al termine del periodo di detenzione, o in mancanza, il valore nominale o di rimborso.</li> <li>• <u>Documentazione necessaria:</u> ammontare degli acconti IVAFAE versati per l'anno 2018 con il mod. F24; ammontare dell'imposta patrimoniale eventualmente versato nello Stato in cui si trova l'attività finanziaria.</li> </ul>
<p>❖ <b>Contribuenti minimi</b>      <b>LM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenti contabili per i contribuenti a cui si applica il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.</li> </ul>
<p>❖ <b>Contribuenti forfettari</b>      <b>LM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenti fiscali per i contribuenti a cui si applica il nuovo regime forfettario, introdotto a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.</li> </ul>
<p>❖ <b>Trasferimento della residenza all'estero</b>      <b>TR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A seguito di trasferimento della residenza all'estero, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione e valore normale del complesso aziendale non fatto confluire in una stabile organizzazione in Italia.</li> </ul>

**REDDITI DIVERSI**

**incassati nell'anno 2018**

Tra i *redditi diversi* vanno dichiarati:

- I corrispettivi derivanti dalla rivendita entro 5 anni di terreni e fabbricati e relative spese;
- I corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell'esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili e relative spese;
- I proventi dalla concessione in usufrutto di beni immobili;
- I corrispettivi percepiti e relative spese di sublocazione di beni immobili;
- Gli utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti ad IRES o in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;
- I corrispettivi derivanti dall'affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell'azienda;
- I redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
- I redditi di terreni e di fabbricati situati all'estero (reddito netto);
- Gli altri redditi percepiti all'estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per esempio le vincite conseguite all'estero;
- I redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti e di processi industriali;
- I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (occasionalmente);
- I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionalmente);
- Le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, eccedenti la soglia di 10.000 euro, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e filodrammatiche, da direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni non professionali rese in favore di cori e bande musicali, nonché le somme percepite per prestazioni non professionali di carattere amministrativo-gestionale a favore di associazioni e federazioni sportive;
- La differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento (a titolo personale) di beni dell'impresa o della società al socio o suo familiare;
- I corrispettivi derivanti dall'assicurazione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- I redditi che derivano da contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

*Effetto sostitutivo IVIE-IRPEF*

I redditi degli immobili detenuti all'estero e adibiti ad abitazione principale, oppure non locati, per i quali è dovuta l'IVIE, non sono assoggettati ad IRPEF, pertanto non vanno dichiarati nel quadro B bensì nel quadro RW.

## ALLEGATO C

**Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2018 – e crediti d'imposta****PARTE I: PRINCIPALI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%**

RP1- RP2- RP6	<b>Spese mediche</b> e spese per prestazioni chirurgiche. In linea di principio le spese <b>sanitarie rimborsate non sono detraibili o deducibili</b> . Tuttavia il contribuente ha diritto alla detrazione o deduzione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata, qualora il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri (ad esempio, il datore di lavoro) concorrono formare il suo reddito (di lavoro); - <b>Spese per l'acquisto di occhiali</b> , protesi sanitarie e per analisi e terapie; - <b>Spese per medicinali</b> : per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. "scontrino fiscale parlante" in cui deve essere indicato il <u>codice fiscale del contribuente</u> ; - Documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese.
RP3 – RP25	<b>Spese</b> per mezzi per l'accompagnamento di disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili.
RP4	Spese per l'acquisto e riparazione di veicoli per disabili.
RP5	Spese per l'acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti.
RP7 – RP8	<b>Interessi</b> , spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari.
da RP 8 a RP14	<b>Acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico</b> locale, regionale e interregionale nel limite massimo di spesa di 250,00 euro.
da RP 8 a RP14	<b>I premi versati per assicurazioni</b> aventi ad oggetto <b>il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo</b> . Vale per le polizze stipulate dal 1° gennaio 2018.
da RP 8 a RP14	<b>L'acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici</b> per i soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
da RP 8 a RP14	<b>Assicurazioni</b> contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.2001 che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%. Premio massimo detraibile pari a 530 euro.
da RP 8 a RP14	<b>Assicurazioni</b> contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Premio massimo detraibile pari a 1.291,14 euro (al netto dei premi corrisposti per assicurazioni per morte o invalidità).
da RP 8 a RP14	Spese per la frequenza dell' <b>asilo nido</b> da parte di figli (fino ad un importo massimo di 632,00 euro per ciascun figlio).
da RP 8 a RP14	Spese per la frequenza delle <b>scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria</b> (comprese le spese per la mensa) fino a 786,00 euro per studente e spese per <b>tasce scolastiche ed universitarie</b> .
da RP 8 a RP14	Spese funebri sostenute, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a 1.550,00 euro.
da RP 8 a RP14	Spese relative all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti fino a 2.100,00 euro.
da RP 8 a RP14	Spese per <b>attività sportive</b> praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino a 210,00 euro per ciascun figlio.
da RP 8 a RP14	Compensi pagati per <b>intermediazione immobiliare</b> per l'acquisto dell'abitazione principale, fino a 1.000,00 euro: serve la fattura rilasciata dall'intermediario, accompagnata da un'autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all'acquisto della abitazione principale oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
da RP 8 a RP14	<b>Canoni di locazione</b> sostenuti dagli <b>studenti universitari</b> fuori sede (l'università deve distare almeno 100 Km dal comune di residenza, 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate); l'importo massimo è 2.633,00 euro.
da RP 8 a RP14	<b>Erogazioni liberali</b> a favore di: - Popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (fino a 2.065,83 euro);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società ed associazioni sportive dilettantistiche (fino a 1.500,00 euro);</li> <li>- Società di mutuo soccorso (fino a 1.300,00 euro);</li> <li>- Associazioni di promozione sociale (fino a 2.605,83 euro);</li> <li>- “Biennale di Venezia” (fino al 30% del reddito complessivo);</li> <li>- Stato, Regioni, Enti territoriali per attività culturali ed artistiche;</li> <li>- Enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali;</li> <li>- Istituti scolastici di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa;</li> <li>- Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato istituito presso la Banca d’Italia.</li> </ul>
da RP 8 a RP14	Spese per la <b>manutenzione straordinaria</b> di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti. Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
da RP 8 a RP14	<b>Spese veterinarie</b> (fino all’importo di 387,34 euro, per la parte che eccede 129,11 euro).
da RP 8 a RP14	Spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
da RP 8 a RP14	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico.

#### ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA

da RP 8 a RP14	Erogazioni liberali a favore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onlus e associazioni di promozione sociale (30%, nel limite di 30.000 euro);</li> <li>- Organizzazioni di volontariato (35%, nel limite di 30.000 euro);</li> </ul>
da RP 8 a RP14	Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013.

#### PARTE II: ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

RP21	Attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il contributo INPS alla gestione separata, l’Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori nonché l’Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico. Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria senza limiti di importo. Non sono più deducibili i contributi sanitari obbligatori SSN (servizio sanitario nazionale) versati con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli.
RP22	Ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato.
RP23	Attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter e badanti), anche relativi a prestazioni di tipo accessorio (“buoni lavoro” o “voucher”), fino ad 1.549,37 euro.
RP24	Ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad 1.032,91 euro).
RP25	Ricevute di spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
RP26	Ricevute relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (fino a 3.615,20</li> </ul>

	<p>euro);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazioni liberali a favore di ONG riconosciute per i Paesi in via di sviluppo;</li> <li>- Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale - alternative tra detrazione del 26% dall'imposta o deduzione dal reddito;</li> <li>- Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, quelli vigilati e degli enti parco nazionali e provinciali;</li> <li>- Attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione;</li> <li>- Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili;</li> <li>- Indennità pagate per la perdita dell'avviamento;</li> <li>- 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali;</li> </ul>
da RP27 a RP31	Attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali anche se versati per familiari fiscalmente a carico (fino a 5.164,57 euro).
RP32	<p>Contratto di compravendita o attestazione delle spese di costruzione e degli interessi passivi dipendenti da mutui per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.</p> <p>La deduzione ammonta al 20% e riguarda l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014 e cedute da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'acquisto di unità oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo, nonché la costruzione di unità abitative su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di iva. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p>
RP33	Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (esempio: compensi o redditi percepiti e tassati nel 2017 ma rimborsati al datore di lavoro nel 2018)
RP34	Codice fiscale della società partecipata con le caratteristiche di <b>start-up innovativa</b> che ha optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR, per la quale il socio può portare in deduzione dal proprio reddito la relativa quota di conferimento che eccede il reddito complessivo della società.
RP36	Deduzioni nel limite del 10% del reddito complessivo in relazione alle erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS. Questa deduzione è alternativa alla detrazione di cui ai righi da RP8 a RP13

### PARTE III: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%, 41%, 50% O 65% PER LAVORI RELATIVI AD ABITAZIONI

Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero non è più necessario aver inviato tramite raccomandata la **comunicazione preventiva** al Centro operativo di Pescara **se i lavori sono iniziati dopo il 14 maggio 2011**. Per poter usufruire della detrazione però i dati catastali identificativi dell'immobile e gli estremi di registrazione dell'eventuale contratto di affitto vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi. Pertanto è necessario fornire tutta la documentazione necessaria. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressa indicazione della causale di versamento (fino al 2011 L. 449/97, e dal 2012 art. 16-bis DPR 917/86), codice fiscale di chi effettua il versamento e codice fiscale o partita Iva del beneficiario. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali ripartite tra i proprietari in base ai millesimi.

La **detrazione di imposta** in vigore è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018;

- 65% per gli interventi antisismici e di messa in sicurezza su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, limitatamente alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016;
- Spese sostenute dal 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3) che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a 1- 2 classi di rischio inferiore.

Il **limite di spesa** a cui applicare la percentuale suindicata è per ogni unità abitativa ristrutturata di:

- 48.000,00 euro per le spese sostenute negli anni dal 2008 al 25 giugno 2012;
- 96.000,00 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2018 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo spettante.

La detrazione avviene dall'imposta netta dovuta per l'anno 2018 e deve essere ripartita in **10 rate annue** di pari importo.

Le detrazioni suindicate spettano anche **all'acquirente o assegnatario di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro o risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L'acquisto o l'assegnazione devono avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione e la detrazione per le spese sostenute nel 2018 spetta forfettariamente per il **50%** del prezzo di acquisto o di assegnazione con i limiti di spesa suindicati per le spese di ristrutturazione.

Per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36% delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **ATTENZIONE:** Comunicazione ENEA

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018, l'invio della documentazione all'Enea andava effettuata entro lo scorso 1° aprile 2019 utilizzando il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per gli interventi terminati nel 2019, la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, utilizzando il sito <https://bonuscasa2019.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre a partire dall'11 marzo, giorno stesso di messa on line del sito.

Per "data di fine lavori" si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le numerose circolari redatte negli anni dal nostro Studio.

#### **PARTE III C: - DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione del **50%** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici nuovi** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per singola unità immobiliare comprensiva

delle pertinenze ed è ripartita in **10 rate** annuali.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali oppure mediante carte di credito o carte di debito. Per fruire dell'agevolazione è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla nostra circolare nr. 18/2014.

#### **PARTE IV: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% E/O 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le spese sostenute nel 2018 per le quali è possibile beneficiare della detrazione sono le seguenti:

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse euro 153.846,15, detrazione d'imposta massima 100.000,00 euro);
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima Euro 60.000,00);
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima 60.000,00 euro);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile euro 46.153,84, detrazione massima 30.000,00 euro);

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l'ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018 deve essere suddivisa obbligatoriamente in **10 rate** di uguale importo.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi è possibile usufruire di una detrazione dell'80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall'immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "no tax area" (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati ad esclusione però degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Per poter usufruire della detrazione i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l'indicazione della relativa legge agevolativa (L. 296/2006), del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all'ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Infine per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Province ed altri Enti con la detrazione del 55% e/o 65% per interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare anche della detrazione del 55% e/o 65%.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le circolari n. 41/2011, 29/2012, 30/2012, 4/2014 e 15/2014 redatte dal nostro Studio.

#### **PARTE V: DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2018:

- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
- Se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionale) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza;
- Per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta a lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni per l'affitto di terreni agricoli sostenute da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni. Spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

#### **PARTE VI: DETRAZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP**

I contribuenti nel 2018 possono fruire di una detrazione:

- Del 25% per gli investimenti nel capitale sociale di start-up a vocazione sociale oppure operanti in ambito energetico e
- Del 30% per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative.

**A decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile è aumentato a euro 1.000.000** (precedentemente l'importo era di 500.000 euro in ciascun periodo d'imposta). Nel modello REDDITI è necessario indicare, oltre all'importo dell'investimento, anche il tipo di investimento, diretto o indiretto, ed in questo secondo caso va specificato il codice fiscale del soggetto intermediario.

#### **PARTE VI: ALTRE DETRAZIONI**

- Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida nel limite di 516,46 euro;
- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

### **ALTRI CREDITI DI IMPOSTA**

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali **crediti di imposta** quali ad esempio quelli maturati nel 2018 per:

- Riacquisto della prima casa;
- Incremento dell'occupazione;
- Reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione;
- Mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- Compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita;
- Immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- Redditi prodotti all'estero;
- Erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus";
- Canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto.